



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 4 gennaio 2020

Invio dei corrispettivi graduale per i distributori di carburante

Il Provvedimento AE del 30 dicembre 2019. Art. 2 co 1-bis D.Lgs. 127/2015.

In base a quanto stabilito dal **provvedimento** l'obbligo si estende **dal 1° gennaio 2020** soltanto a una parte dei soggetti, ossia agli impianti che, **nel 2018**, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio in misura superiore a **3 milioni di litri**. Per gli altri impianti, invece, l'obbligo entrerà in vigore successivamente.

L'obbligo era stato disposto **dal 1° luglio 2018** per i distributori ad elevata automazione, dal 2020 l'obbligo entrerà in vigore per tutti gli impianti ma con questo calendario:

dal **1° gennaio 2020** per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 3 milioni di litri;

dal **1° luglio 2020** per quelli che hanno erogato una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;

dal **1° gennaio 2021** per gli impianti diversi dai precedenti.

Per le modalità di invio dei dati occorrerà utilizzare i servizi disponibili sul Portale Unico Dogane e trasmettere i corrispettivi secondo il tracciato (Cessione carburanti & Registro C_S) approvato con il provv. n. 106701/2018 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane.

Di regola l'invio è effettuato **con cadenza mensile**, entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di riferimento. In questa prima fase è stato stabilito che i nuovi soggetti obbligati potranno inviare i dati dei corrispettivi relativi ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2020** entro il **successivo 30 aprile** per utilizzare la cadenza mensile dal mese di aprile. I **contribuenti trimestrali IVA** è stata ammessa la possibilità di ridurre la frequenza degli invii, che potranno essere effettuati **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**, anziché con cadenza mensile.